GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXIV — **Roma — Giovedì, 13 dicembre 1923** — **Numero 292**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

BANDI DI CONCORSO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 9 novembre 1923, n. 2587.

Nuovo statuto della Cassa di mutuo soccorso fra i cantonieri ed i capi cantonieri delle strade nazionali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 27 settembre 1885, n. 3489, col quale fu costituita presso il Ministero dei lavori pubblici una Cassa di mutuo soccorso fra i cantonieri e capi cantonieri delle strade nazionali del Regno e fu approvato il suo statuto composto di 23 articoli;

Visti i successivi R. decreto 11 febbraio 1906, n. 51; decreto Luogotenenziale 1° aprile 1917, n. 664 e decreto Luogotenenziale 1° settembre 1918, n. 2005, portanti modifiche all'originario statuto organico;

Ritenuta la opportunità di riformare la costituzione del Comitato della Cassa anche in rapporto alle riforme dei servizi del Ministero dei lavori pubblici di cui al R. decreto 31 dicembre 1922, n. 1809, di coordinare in un unico testo le precedenti modifiche e sopprimere dal detto statuto le norme non più applicabili;

Udito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato pei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato il nuovo statuto della Cassa di mutuo soccorso fra i cantonieri ed i capi cantonieri delle strade nazionali, composto di 23 articoli, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, restando abrogate tutte le disposizioni ad esso contrarie.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 9 novembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

CARNAZZA.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *dicembre* 1923
Atti del Governo, registro 219, *foglio* 63. — GRANATA

Statuto organico della Cassa di mutuo soccorso tra i capi cantonieri e cantonieri delle strade nazionali del Regno.

I.

ISTITUZIONE E SCOPO DELLA CASSA.

Art. 1.

E' istituita presso il Ministero dei lavori pubblici una Cassa di mutuo soccorso per pensioni e sussidi a beneficio dei capi cantonieri e cantonieri delle strade nazionali del Regno.

Art. 2.

La Cassa ha per iscopo:
1° Accordare pensioni vitalizie;
2° Accordare sussidi in caso di malattia:
3° Accordare sussidi straordinari una volta tanto, ovvero sussidi rinnovabili d'anno in anno a seconda dei fondi disponibili:
a) ai cantonieri e capi cantonieri che si rendessero inabili al servizio e non avessero diritto a pensione;
b) alle vedove ed orfani di cantonieri e capi cantonieri morti in servizio attivo, senza diritto a pensione.

Art. 3.

Sono ascritti alla Cassa tutti i cantonieri delle strade nazionali che hanno prestato il giuramento prescritto dall'art. 3 del regolamento approvato con R. decreto 28 maggio 1922, numero 1189.

Art. 4.

Potranno essere ascritti alla Cassa per acquistare diritto alle sole pensioni vitalizie i cantonieri addetti alle strade provinciali, che siano entrati in servizio dopo la pubblicazione del precedente statuto 29 settembre 1885, quando le Amministrazioni provinciali stabiliscano per l'ammissione in servizio dei loro cantonieri le stesse condizioni prescritte per quelli delle strade nazionali e purchè le Amministrazioni stesse si obblighino a pagare per essi alla Cassa i contributi di cui nella tabella dell'art. 6 del presente statuto.
I cantonieri delle strade nazionali che per effetto dell'articolo 11 della legge 20 marzo 1865, passano al servizio delle Provincie, potranno rimanere ascritti e quelli attualmente addetti alle strade provinciali potranno essere ammessi a farsi ascrivere alla Cassa per acquistar diritto alla pensione, anche se le Provincie da cui dipendono non volessero assumersi gli obblighi predetti. In questo caso essi pagheranno direttamente alla Cassa i loro contributi per il fondo delle pensioni nella forma e nei modi che saranno prescritti con decreto Ministeriale.
Per ogni giorno di ritardo nella esecuzione di questi pagamenti il contributo sarà aumentato di 1/2 per cento.

Chi non paga il suo contributo per sei mesi consecutivi e che allo scadere dei sei mesi da che è rimasto in ritardo nei pagamenti, non si mette in corrente nel pagamento sia del contributo che dell'aumento cui è andato soggetto pel ritardo stesso, decade da ogni diritto alla pensione e i contributi che ha già pagati vanno a beneficio della Cassa.

Art. 5.

Per il servizio delle pensioni e dei sussidi la Cassa di mutuo soccorso ha un fondo costituito:
a) dai contributi dei cantonieri inscritti;
b) dal prodotto delle multe ai cantonieri;
c) da un assegno di L. 10,000 che ogni anno sarà prelevato dal fondo stanziato nel bilancio dello Stato per la manutenzione delle strade nazionali dopo che il bilancio stesso sarà stato regolarmente approvato:
d) dalle multe dei contribuenti morosi di cui all'art. 4 del presente statuto;
e) da altri eventuali proventi o largizioni.

II.

PENSIONI VITALIZIE.

Art. 6.

Il contributo, che gli ascritti alla Cassa di mutuo soccorso devono dare per costituire il fondo per le pensioni vitalizie, consiste in una tassa mensile determinata dall'età di ciascun cantoniere al momento in cui è assunto in servizio e corrispondente al rispettivo annuo importo indicato in questa tabella:

ETÀ all'ammissione in servizio	CONTRIBUTO annuo dei cantonieri	CONTRIBUTO annuo dei capi cantonieri
20	15 —	18.70
21	15.60	19.45
22	16.20	20.45
23	17.40	21.55
24	18.60	22.70
25	19.20	23.90
26	20.40	25.20
27	21.60	26.60
28	22.80	28.05
29	24 —	29.60
30	25.20	31.25
31	26.40	33.05
32	28.20	34.95
33	30 —	37 —
34	31.20	39.15
35	33.60	41.50

Art. 7.

Nel caso di promozione di un cantoniere a capo cantoniere, questi continuerà a pagare il contributo che gli era prima imposto, aumentato della quinta parte di quello fissato pei capi cantonieri che entrassero in servizio all'età in cui egli è stato promosso.
I cantonieri promossi capi cantonieri in età dai 36 ai 50 anni saranno tenuti a pagare, oltre al contributo loro imposto *in precedenza*, la somma di L. 1 mensili: quelli promossi dopo gli anni 50 la somma invece di L. 1.50 mensili.

Art. 8.

I cantonieri ascritti alla Cassa di mutuo soccorso e soggetti a contributo pel fondo delle pensioni, nei casi non contemplati nell'art. 9, hanno diritto, allorchè raggiungono in servizio il 65° anno di età, ad una pensione annua di L. 400 se sono cantonieri e di L. 500 se capi cantonieri.

Art. 9.

E' data facoltà ai cantonieri e capi cantonieri di sottoporsi a maggiore contributo per conseguire una pensione proporzionalmente maggiore. Il contributo non potrà in ogni caso superare il doppio di quello prescritto nella tabella dell'art. 6 e, ove ne ricorra l'ipotesi, nell'ultimo comma dell'art. 7.

Art. 10.

Gli agenti divenuti permanentemente inabili al servizio, hanno diritto ad una pensione annua di L. 300 se cantonieri e di L. 350 se capi cantonieri, purchè abbiano compiuto 30 anni di effettivo servizio; e ad una pensione annua di L. 325 se cantonieri e di L. 400 se capi cantonieri quando abbiano compiuto 35 anni di effettivo servizio.

Art. 11.

Alle vedove degli agenti morti in pensione, ed in mancanza di esse ai loro orfani sino alla età di anni 15 compiuti, verrà assegnata una pensione annua corrispondente alla quarta parte di quella goduta dall'agente.

Alle vedove ed, in mancanza di esse, agli orfani sino all'età di 15 anni, degli agenti deceduti dopo aver raggiunto in servizio il 65° anno di età, o se di età inferiore, dopo compiuti 30 anni di servizio effettivo, sarà assegnata una pensione corrispondente alla quarta parte di quella che sarebbe spettata all'agente.

III.

SUSSIDI.

Art. 12.

Il contributo che gli ascritti alla Cassa di mutuo soccorso devono dare per costituire il fondo per i sussidi, consiste in una tassa mensile di L. 0.50 per i cantonieri e L 0.60 per i capi cantonieri.

Il pagamento dei contributi per il fondo sussidi è obbligatorio senza alcuna eccezione o interruzione per la durata del servizio.

Art. 13.

In caso di malattia regolarmente constatata, i cantonieri ascritti alla Cassa e soggetti a contributi pel fondo sussidi, avranno diritto ad un sussidio giornaliero di L. 1 se cantonieri e di L. 1.20 se capi cantonieri. Questo sussidio decorrerà dal giorno in cui avranno dovuto farsi surrogare a proprie spese sulla strada e cesserà col cessare del servizio del surrogante.

Il sussidio di malattia non potrà in ogni caso durare più di tre mesi, nè alcuno potrà goderne in un anno per un tempo superiore ai tre mesi.

Non hanno diritto a sussidi di malattia quei cantonieri che si rendessero temporaneamente inabili al servizio per cause imputabili a loro colpa.

Art. 14.

Nei limiti delle somme disponibili saranno accordati sussidi a quei cantonieri, che senza loro colpa, fossero ridotti permanentemente inabili al lavoro ed a tenore del presente statuto non avessero conseguito diritto a pensione. Per coloro che avessero prestato non meno di 20 e non più di 30 anni di servizio effettivo, il sussidio potrà essere rinnovabile d'anno in anno.

Nella concessione di questi sussidi sarà tenuto conto degli anni di servizio, dello stato di famiglia e della moralità di colui a cui deve essere accordato.

Art. 15.

Potranno essere accordati sussidi alle vedove ed orfani dei cantonieri morti prima di aver compiuto il 30° anno di servizio quando il matrimonio sia stato celebrato almeno un anno prima della morte del cantoniere.

Non potranno essere accordati sussidi alla vedova, che al tempo della morte del marito ne fosse legalmente separata per propria colpa; nè agli orfani che avessero superato l'età di anni 15.

Nella concessione di questi sussidi si terrà conto degli anni di servizio del cantoniere defunto e lo ammontare dei sussidi stessi non potrà, in ogni caso, superare sei mesate del salario di cui egli era fornito.

IV.

DISPOSIZIONI COMUNI.

Art. 16.

Salve le eccezioni portate dall'art. 4, i contributi degli ascritti alla Cassa, così per il fondo delle pensioni, come per quello dei sussidi, si esigeranno mediante ritenuta mensile sul loro salario.

Art. 17.

I cantonieri, che per volontaria dimissione, o licenziamento dipendente da cause imputabili a loro colpa cessano dal servizio, non possono pretendere alcun risarcimento per i contributi da essi pagati.

Art. 18.

Le entrate della Cassa di mutuo soccorso dei cantonieri, da qualunque cespite provengano, saranno dall'Amministrazione della Cassa stessa impiegate in depositi fruttiferi presso un istituto di credito od in altro modo da designarsi con decreto Ministeriale.

Art. 19.

L'Amministrazione della Cassa di mutuo soccorso terrà due conti separati: uno per il fondo delle pensioni, l'altro per quello dei sussidi.

All'attivo del fondo per le pensioni saranno attribuiti i contributi stabiliti dall'art. 6 e dall'ultimo comma del successivo art. 7 provenienti da quei cantonieri ascritti alla Cassa ai quali col presente statuto si dà diritto a pensione. Al fondo stesso saranno poi attribuiti gli eventuali proventi e le elargizioni che vi potessero essere specialmente destinate.

Il fondo per sussidi, sarà invece costituito:

a) dai contributi di cui all'art. 12;

b) dal prodotto delle eventuali multe inflitte ai cantonieri a norma dell'art. 37 del regolamento 28 maggio 1922, n. 1189;

c) dall'assegno di L. 10,000 del Ministero dei lavori pubblici;

d) da ogni somma che potesse venire destinata alla Cassa e che non fosse stata espressamente destinata al fondo delle pensioni.

L'Amministrazione dovrà tener sempre distinti i due fondi in modo che la loro separazione apparisca non solo dai bilanci ma anche dai registri amministrativi.

V.

AMMINISTRAZIONE DELLA CASSA.

Art. 20.

La Cassa di mutuo soccorso sarà amministrata da un Comitato costituito dal capo del Segretariato generale, come presidente, e da tre consiglieri scelti tra i funzionari del Ministero dei lavori pubblici, uno per ciascuna delle tre Direzioni generali delle opere pubbliche dell'Italia settentrionale, centrale e meridionale e nominati con decreto del Ministro competente.

Farà inoltre parte del Comitato, in qualità di consigliere, un capo cantoniere od un cantoniere, da designarsi dalla Federazione italiana cantonieri strade nazionali fra gli agenti residenti in Roma, restando a cura della Federazione stessa di provvedere alle spese di viaggio e soggiorno del rappresentante di classe nel caso in cui essa preferisse designare un agente fuori Roma.

Detto componente il Comitato sarà pure nominato con decreto del Ministro per i lavori pubblici il quale vi provvederà d'ufficio qualora la Federazione non possa o non voglia effettuare la designazione.

Il Comitato si raduna ogni volta che il presidente lo reputa necessario e delibera su tutte le emergenze riflettenti l'amministrazione della Cassa, in conformità delle disposizioni del presente statuto.

Le deliberazioni si prenderanno a maggiorità di voti, ed in caso di parità quello del presidente sarà prevalente. Per la validità delle deliberazioni si richiederà la presenza della metà dei componenti il Comitato.

Art. 21.

Il Comitato ha facoltà di nominare membri onorari e benemeriti della Cassa di mutuo soccorso tutti coloro che contribuiranno al miglioramento morale e materiale dei cantonieri, mediante qualche notevole prestazione od offerta.

Art. 22.

Delle deliberazioni del Comitato sarà steso processo verbale, che sarà firmato dal presidente e dal segretario, da nominarsi pure con decreto del Ministro per i lavori pubblici tra i funzionari del Ministero.

Per l'esecuzione delle sue deliberazioni, per la tenuta della contabilità, per la formazione dei bilanci annuali degli introiti e delle spese, per la compilazione della relazione annuale prescritta dall'art. 23, il Comitato si varrà dell'opera del personale del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 23.

Ogni anno, a cura del Comitato, dovrà essere pubblicata una relazione sull'andamento economico della Cassa di mutuo soccorso fra i cantonieri e capi cantonieri.

La forma di questa relazione, come tutte le norme riguardanti la contabilità della Cassa, il modo di istruire le domande di pensione e di sussidio e quanto altro potrà occorrere pel regolare funzionamento della Cassa stessa, saranno determinate con speciale regolamento da approvarsi con decreto Ministeriale.

Roma, lì 9 novembre 1923.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per i lavori pubblici
CARNAZZA.

REGIO DECRETO 2 dicembre 1923, n. 2593.

Modificazioni al numero dei magistrati assegnati al tribunale e alla pretura di Pisa ed alla pretura di Montebelluna.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 1 del Nostro decreto 3 maggio 1923, n. 1165;
Ritenuta la necessità di modificare le tabelle dei magistrati assegnati alla pretura di Montebelluna ed al tribunale ed alla pretura di Pisa;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al tribunale di Pisa sono assegnati cinque giudici, rimanendo così modificata la tabella *C*, annessa al Nostro decreto 3 maggio 1923, n. 1165.

Alla pretura di Pisa è soppresso il posto di giudice o pretore, oltre il titolare, ed è invece assegnato un uditore vicepretore: il posto di uditore vicepretore assegnato alla pretura di Montebelluna è soppresso, rimanendo in tali sensi modificata la tabella *D*, annessa al predetto Nostro decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — OVIGLIO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 dicembre 1923.
Atti del Governo, registro 219, foglio 68. — GRANATA.

REGIO DECRETO 2 dicembre 1923, n. 2594.

Norme sulla circoscrizione notarile in relazione alla riforma della circoscrizione giudiziaria del Regno.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Visto il R. decreto 24 marzo 1923, n. 602, riguardante la circoscrizione giudiziaria del Regno ed il R. decreto 28 giugno 1923, n. 1361, che ebbe parzialmente a modificare la detta circoscrizione;
Vista la legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'attuale circoscrizione dei collegi, dei consigli e degli archivi notarili, anche in seguito alle modificazioni apportate alla circoscrizione giudiziaria del Regno con i Regi decreti 24 marzo 1923, n. 602 e 28 giugno 1923, n. 1361, rimane invariata, fino a quando non sarà altrimenti provveduto con decreto Reale.

Art. 2.

Le attribuzioni inerenti all'attuale ordinamento del notariato demandate dalle disposizioni in vigore al presidente del tribunale, al procuratore del Re e al tribunale saranno esercitate dal presidente del tribunale, dal procuratore del Re, e dal tribunale alla cui circoscrizione appartiene il capoluogo del distretto notarile.

Il presidente ed il procuratore del Re anzidetti potranno però delegare le rispettive loro attribuzioni anche al pretore del mandamento, sede del consiglio o dell'archivio notarile.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — OVIGLIO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 dicembre 1923.
Atti del Governo, registro 219, foglio 69. — GRANATA.

REGIO DECRETO 2 dicembre 1923, n. 2596.
Modificazioni al numero dei magistrati assegnati ai tribunali di Ferrara e di Forlì.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 1 del Nostro decreto 3 maggio 1923, n. 1165;
Ritenuta la necessità di modificare le tabelle dei magistrati assegnati ai tribunali di Ferrara e di Forlì;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al tribunale di Ferrara sono assegnati sette giudici ed al tribunale di Forlì viene soppresso un posto di giudice, rimanendo così modificata la tabella *C*, annessa al Nostro decreto 3 maggio 1923, n. 1165.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — OVIGLIO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 dicembre 1923.
Atti del Governo, registro 219, foglio 71. — GRANATA.

REGIO DECRETO 2 dicembre 1923, n. 2595.
Disposizioni sulla impugnabilità delle sentenze nel caso di deroghe convenzionali alle norme sulla competenza per valore.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In forza dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Veduta la legge 15 settembre 1922, n. 1287 e i Regi decreti 25 febbraio 1923, n. 324 e 6 settembre 1923, n. 1920;
Ritenuto che il riordinamento delle circoscrizioni giudiziarie è stato disposto con riguardo all'ammontare del lavoro dei varî uffici giudiziarî secondo le norme sulla competenza dei diversi magistrati e che pertanto rendesi necessario limitare la eventualità di troppo frequenti deroghe convenzionali a tali norme, allo scopo di evitare eccessivi spostamenti nella distribuzione degli affari tra i varî uffici giudiziarî;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Qualora la eccezione di incompetenza per valore per il motivo indicato dall'art. 3 della legge 15 settembre 1922, n. 1287, non sia proposta nel modo ivi prescritto, la sentenza pronunciata dal magistrato adìto dall'attore in cause che, per ragione di valore, sarebbero di competenza di un magistrato di grado inferiore, non può essere impugnata con l'appello. Essa si considera come sentenza pronunziata in grado di appello ai fini del ricorso per cassazione, il quale tuttavia non può essere fondato sul motivo della incompetenza per valore del giudice adìto.

La sentenza suddetta rimane soggetta al rimedio della revocazione nei casi e nei termini stabiliti dal Codice di procedura civile.

Art. 2.

La disposizione precedente entrerà in vigore contemporaneamente alle disposizioni della legge 15 settembre 1922, n. 1287 e del relativo regolamento 25 febbraio 1923, n. 324.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — OVIGLIO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 dicembre 1923.
Atti del Governo, registro 219, foglio 70. — GRANATA.

REGIO DECRETO 2 dicembre 1923, n. 2618.
Modificazioni all'ordinamento della Corte di cassazione del Regno ed aumento del deposito per il ricorso in Cassazione.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Visto l'art. 2 del R. decreto 24 marzo 1923, n. 601, col quale furono soppresse le Corti di cassazione di Firenze, Napoli, Palermo e Torino;
Visto il R. decreto 3 maggio 1923, n. 1165, col quale sono stabilite le nuove tabelle organiche della Corte di cassazione del Regno;
Ritenuta la necessità di provvedimenti che agevolino il lavoro della Corte di cassazione del Regno per l'esaurimento dell'arretrato proveniente dalle soppresse Corti regionali e per la sollecita trattazione dei nuovi ricorsi fino a che nuove norme organiche di procedura non riordinino l'istituto del ricorso per cassazione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' istituita presso la Corte di cassazione del Regno una seconda sezione civile.

La distribuzione dei ricorsi fra le due sezioni civili e la nomina del relatore sono fatte dal primo presidente sulla

presentazione del ricorso e degli atti relativi da parte del cancelliere a norma dell'art. 534 del Codice di procedura civile.

Si osservano, in quanto siano applicabili, le disposizioni degli articoli 210, 211 e 213 del regolamento generale giudiziario approvato con R. decreto 14 dicembre 1865, n. 2641 e modificate con R. decreto 8 giugno 1868, n. 4424.

Art. 2.

Le disposizioni dell'art. 516 del Codice di procedura penale concernente la ripartizione degli affari tra le due sezioni penali della Corte di cassazione sono abrogate.

I ricorsi e gli altri affari in materia penale di competenza della Corte di cassazione sono distribuiti tra le due sezioni penali in modo che il lavoro sia equamente ripartito fra le medesime, dal primo presidente, al quale il cancelliere della Corte presenta gli atti immediatamnte dopo che siano pervenuti in cancelleria. Il primo presidente provvede alla assegnazione della sezione, che deve trattare l'affare con semplice annotazione da lui scritta e firmata sugli atti.

Art. 3.

Per comporre le sezioni unite della Corte di cassazione del Regno, quando si tratti di causa civile, si uniscono le due sezioni civili, e, quando si tratti di causa penale, si uniscono le due sezioni penali.

Per i giudizi a sezioni unite contemplati nell'art. 2 del decreto-legge 4 novembre 1919, n. 2039, si riuniscono i magistrati della sezione temporanea istituita con R. decreto 26 giugno 1921, n. 849, con quelli della prima sezione civile.

Art. 4.

Sono richiamate in vigore le disposizioni degli articoli 150 e 198 dell'ordinamento giudiziario approvato con R. decreto 6 dicembre 1865 limitatamente alla Corte di cassazione del Regno e alle Corti di appello.

Questa disposizione avrà attuazione per la Corte di cassazione del Regno col 1° gennaio 1924 e per le Corti di appello col 1° gennaio 1925.

Rimane ferma l'abolizione dell'assemblea generale nelle sezioni distaccate delle Corti di appello.

Art. 5.

La discussione dei ricorsi per cassazione, per i quali è comminata la perenzione dell'art. 26 del R. decreto 24 marzo 1923, n. 602 e dell'art. 1 ultimo capoverso del R. decreto 7 ottobre 1923, n. 2089, è fissata in seguito a domanda della parte interessata diretta al primo presidente della Corte di cassazione del Regno.

La domanda deve essere presentata nella cancelleria della Corte di cassazione del Regno non oltre il 28 febbraio 1924, accompagnata dal deposito della carta da bollo richiesto per la iscrizione della causa a ruolo di udienza giusta l'art. 49, lettera *a*), del R. decreto 10 dicembre 1882, n. 1103, quando tale deposito non sia stato eseguito anteriormente dal ricorrente.

I ricorsi suddetti, per i quali, entro il termine indicato non sia presentata domanda di discussione o non sia eseguito il deposito della carta da bollo, si intendono decaduti. La decadenza è dichiarata dalla Corte di cassazione in Camera di consiglio, con ordinanza, ed ha per effetto la perdita del deposito indicato nell'art. 521 del Codice di procedura civile.

Art. 6.

Nei ricorsi provenienti dalle soppresse Corti di cassazione di Torino, Firenze, Napoli e Palermo, quando sia stata proposta l'eccezione di incompetenza della Corte di cassazione territoriale perchè la competenza a decidere del ricorso o di alcuno dei motivi di esso sia delle sezioni unite, la questione di competenza sarà decisa preliminarmente in Camera di consiglio dalle sezioni unite, con sentenza, sentito il pubblico ministero. Gli avvocati delle parti potranno far pervenire alla cancelleria della Corte le loro memorie sulla questione di competenza, entro un mese dalla pubblicazione del presente decreto.

In conformità della decisione emessa in Camera di consiglio, il primo presidente della Corte di cassazione fisserà per la discussione del ricorso in merito, una udienza delle sezioni unite o della sezione civile, ferme rimanendo per tutto il resto le norme di procedura vigenti.

Art. 7.

Il deposito prescritto dall'art. 521 del Codice di procedura civile è elevato, per i ricorsi notificati a decorrere dal 1° gennaio 1924, alla somma di L. 300 se la sentenza impugnata sia di Corte di appello, di L. 150 se la sentenza sia di tribunale, e di L. 75 se la sentenza sia di pretore.

Art. 8.

Per l'attuazione delle disposizioni del precedente art. 1 la pianta organica della Corte di cassazione del Regno è aumentata di un posto di presidente di sezione e di sei posti di consigliere.

L'aumento ha carattere puramente temporaneo e i posti di nuova istituzione dovranno essere ossorbiti in caso di future vacanze man mano che diminuirà l'arretrato e in ogni modo non oltre due anni dalla data del presente decreto.

Art. 9.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. La disposizione dell'art. 3 avrà attuazione dopo che sarà costituita la seconda sezione ai sensi dell'art. 1.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — OVIGLIO — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 dicembre 1923.
Atti del Governo, registro 219, foglio 93. — GRANATA.

REGIO DECRETO 25 novembre 1923, n. 2592.

Valore locativo delle abitazioni costruite nel periodo prebellico dall'Istituto autonomo per le case popolari di Bologna.

N. 2592. R. decreto 25 novembre 1923, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene aumentato il limite massimo del valore locativo annuo per le abitazioni nelle case popolari costruite nel periodo prebellico dall'Istituto autonomo per le case popolari di Bologna.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 dicembre 1923.

REGIO DECRETO 9 novembre 1923, n. **2513.**

Accettazione, da parte della Fondazione Giovanni Caroli pel progresso degli studi filosofici in Italia, di una donazione di L. 20,000.

N. 2513. R. decreto 9 novembre 1923, col quale, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la fondazione « Premio Giovanni Caroli pel progresso degli studi filosofici in Italia », presso la Regia accademia di scienze, lettere ed arti di Modena, viene autorizzata ad accettare la donazione di L. 20,000 nominali disposta in suo favore dal cav. Enrico Caroli.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 novembre 1923.

REGIO DECRETO 31 ottobre 1923, n. **2517.**

Modificazione del regolamento del comune di Bognanco Dentro (Novara) per l'applicazione della tassa di soggiorno.

N. 2517. R. decreto 31 ottobre 1923, col quale, su proposta del Ministro per l'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, si omologa la modificazione dell'articolo 6 del regolamento del comune di Bognanco Dentro (Novara) per l'applicazione della tassa di soggiorno ai sensi della legge 11 dicembre 1910, n. 863.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 novembre 1923.

RELAZIONI e REGI DECRETI:

Scioglimento dei Consigli comunali di Campobello di Mazzara (Trapani), di Reana del Roiane e di Comeglians (Udine), di Preganziol (Treviso).

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 29 novembre 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Campobello di Mazzara, in provincia di Trapani.

MAESTÀ,

Sedici su venti consiglieri assegnati al comune di Campobello di Mazzara, ritenendo di non riscuotere più la fiducia della maggioranza della popolazione, hanno rassegnato le dimissioni, in seguito alle quali il Prefetto ha dovuto assicurare la continuità dei servizi a mezzo di un suo Commissario.

Non consentendo però le condizioni locali dello spirito pubblico di indire entro breve termine le elezioni per la rinnovazione integrale della rappresentanza elettiva, ai sensi dell'art. 280 della legge comunale e provinciale, ed occorrendo d'altro canto munire il Commissario di maggiori poteri che gli consentano di avviare a soluzione importanti problemi amministrativi e finanziari, si rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente conversione in Regio del predetto Commissario.

A ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Campobello di Mazzara, in provincia di Trapani, è sciolto.

Art. 2.

Il signor prof. Giulio Giambartolomei è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 27 agosto 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Reana del Roiale, in provincia di Udine.

SIRE,

Il Consiglio comunale di Reana del Roiale si trova costituito di 19 membri, sui 20 assegnati per legge, divisi in due gruppi di forze eguali ed antagonistiche, che coi loro dissidi ne hanno reso, sin dal marzo scorso, di fatto impossibile il funzionamento.

Il sindaco e la Giunta municipale, eletti dopo ripetute convocazioni consigliari e colpiti da un recente voto di sfiducia dell'assemblea, hanno rassegnato il mandato, e non essendosi raggiunto l'accordo fra i consiglieri per la loro sostituzione, il Prefetto di Udine ha dovuto d'urgenza assicurare la continuità dei pubblici servizi affidandone la provvisoria gestione ad un suo Commissario.

E poichè la crisi municipale, malgrado l'intervento del Commissario, non offre alcuna possibilità di componimento, mantenendosi le parti in posizioni irriducibilmente contrarie, mentre la popolazione, nel seguire le vicende della civica Amministrazione, dimostra palesi segni di eccitazione e di turbamento, abbandonandosi a dimostrazioni ed atti ostili, che potrebbero essere causa di gravi incidenti, si rende indispensabile, per ragioni di ordine pubblico e per assicurare il normale funzionamento dei servizi, da tempo in completo abbandono, lo scioglimento del Consiglio comunale, con la conversione in Regio del Commissario prefettizio.

In tali sensi provvede lo schema di decreto, che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Reana del Roiale, in provincia di Udine, è sciolto.

Art. 2.

Il signor rag. Assuero Della Maestra è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di det-

to Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 27 agosto 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 29 novembre 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Comeglians, in provincia di Udine.

MAESTÀ,

L'amministrazione comunale di Comeglians, per l'assenza di otto consiglieri permanentemente emigrati per ragioni di lavoro, sei all'estero e due in altre regioni del Regno, e per l'abituale assenteismo degli altri sette dalle sedute consigliari, da tempo svolgeva assai scarsa attività. Recentemente, diverse adunanze del Consiglio sono rimaste deserte, ed il sindaco ed un assessore hanno presentate le dimissioni.

In tale situazione, che ha privato il Comune della Giunta e non consente di ricostituirla, il Prefetto ha dovuto assicurare con un suo Commissario la continuità dei servizi municipali.

Poichè, nelle attuali condizioni, non è da sperare che la rappresentanza elettiva possa riprendere la sua normale attività, mentre la gestione del Commissario prefettizio non potrebbe protrarsi a tempo indeterminato, si rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale, per dar modo al corpo elettorale di procedere alla rinnovazione totale di esso; ed a ciò provvede lo schema di decreto, che mi onoro sottoporre alla Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il R. decreto 24 settembre 1923, n. 2074;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Comeglians, in provincia di Udine, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Francesco Dell'Oste è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Al predetto Commissario sono conferiti i poteri del Consiglio comunale, a' sensi del suindicato decreto.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 9 novembre 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Preganziol, in provincia di Treviso.

SIRE,

L'affermarsi delle nuove correnti nazionali ha trovato nella rappresentanza elettiva del comune di Preganziol, sorta dalle elezioni del 1920, un elemento decisamente avverso.

L'Amministrazione comunale attualmente in carica, ben nota per atteggiamenti estremisti nel campo dell'attività economica e sociale, non esita a ricorrere a provocazioni ed eccitamenti contro quella notevole parte della popolazione seguace del nuovo orientamento dell'opinione pubblica, e così manca totalmente a quella funzione moderatrice che dovrebbe esercitare fra le tendenze in contrasto. Nè desiste da tali provocazioni anche in occasione di feste patriottiche o di lodevoli iniziative cittadine.

Si è venuto pertanto a delineare un vivo malcontento, nella parte sana della popolazione, che può degenerare in violenta reazione contro gli amministratori in carica, la cui ulteriore permanenza al potere si è resa incompatibile.

Ad eliminare pertanto ogni pericolo di turbamento dell'ordine pubblico, si ravvisa la necessità di addivenire allo scioglimento di quel Consiglio comunale ed alla conseguente nomina di un Regio commissario.

Al che provvede lo schema di decreto, che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Preganziol, in provincia di Treviso, è sciolto.

Art. 2.

Il signor cav. Cesare Cappellaro è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Racconigi, addì 9 novembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

REGIO DECRETO 7 ottobre 1923.

Costituzione per l'anno 1923 del Collegio arbitrale di 1° grado sedente in Messina.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 164 e 165 del testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908, approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399;

Visto l'art. 1 del regolamento approvato con R. decreto 6 aprile 1923, n. 512;

Visti i decreti in data 5 e 26 giugno 1923 dei Ministri Segretari di Stato per i lavori pubblici e per la giustizia e gli affari di culto;

Vista la deliberazione in data 23 febbraio 1923 del Consiglio provinciale di Messina;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per l'interno e per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Collegio arbitrale sedente a Messina, a termini degli articoli 164 e 165 del sopracitato testo unico delle leggi emanate in seguito al terremoto del 1908, risulta composto per l'anno 1923 dei signori:

Ragazzi cav. uff. Benedetto, presidente del Tribunale civile e penale di Messina, presidente;

Cav. uff. avv. Canzano Gaetano, consigliere della Corte di appello di Messina, presidente supplente;

Cav. ing. Rocco Lauzi, ingegnere capo del Genio civile, arbitro ordinario;

Cav. ing. Francesco Guggino, ingegnere del Genio civile, arbitro supplente;

Ing. comm. Vincenzo Vinci, arbitro ordinario, di nomina del Consiglio provinciale di Messina;

Ing. Letterio Savoia, arbitro supplente, di nomina del Consiglio provinciale di Messina.

Art. 2.

Il predetto Collegio ricomincerà a funzionare dalla data del presente decreto.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 7 ottobre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CARNAZZA — OVIGLIO.

DECRETO MINISTERIALE 8 dicembre 1923.
Elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Cagliari.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'elenco delle acque pubbliche per la provincia di Cagliari approvato con decreto Reale 22 gennaio 1922, n. 7037;

Ritenuto che occorre provvedere alla radiazione dal detto elenco delle acque inscritte ai numeri 173 e 174, che erroneamente vi furono incluse trattandosi d'acque di natura privata;

Che è inoltre da provvedere alla rettifica della iscrizione di cui al n. 175 dello stesso elenco, per la parte riguardante la foce e i comuni toccati od attraversati dal corso d'acqua, in relazione alla sua nuova inalveazione;

Visti gli articoli 3 e 4 del R. decreto-legge 9 ottobre 1919, n. 2161, e 1 e 2 del regolamento approvato con R. decreto 14 agosto 1920, n. 1285, sulle derivazioni ed utilizzazioni d'acque pubbliche;

Decreta:

Ai sensi ed effetti delle su cennate disposizioni viene pubblicato il seguente schema di elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Cagliari:

N. d'ordine	Denominazione	Foce o sbocco	Comuni toccati o attraversati	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua	*Annotazioni*
173	Canale emissario dello stagno di Sassu.	Mediterraneo	Terralba, Marrubiu.	Tutto il suo corso.	Da radiare dall'elenco principale.
174	Stagno di Sassu.	—	Marrubiu	Tutto lo specchio d'acqua.	Da radiare dall'enco principale.
175	Riu di Mogoro o Riu Manno o Riu Corongiu o Riu Boattari o Riu Congiau.	Mediterraneo	Grovedu, Zeppara, Simala, Curcuris, Gonnoscodina, Gonnostramatza, Mogoro, Uras, Terralba, San Nicolò Arcidano.	Tutto il suo corso.	Si rettifica l'ultimo tratto tenendo conto della nuova inalveazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi indicati dall'art. 2 del su citato regolamento.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, coloro che vi hanno interesse hanno diritto di farvi opposizione e la provincia di Cagliari potrà presentare le sue osservazioni.

L'ufficio del Genio civile di Cagliari è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 8 dicembre 1923.

Il Ministro: CARNAZZA.

DECRETO MINISTERIALE 8 dicembre 1923.
Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Brescia.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto l'articolo 19 della legge 24 giugno 1923, n. 1420, recante provvedimenti per la protezione della selvaggina e l'esercizio della caccia;

Vista la deliberazione 20 novembre 1923 della Deputazione provinciale di Brescia, intesa ad ottenere restrizioni all'esercizio venatorio, per motivi di protezione della selvaggina;

Visto il precedente decreto 29 settembre 1923;

Decreta:

Articolo unico.

Nel territorio della provincia di Brescia, e per il corrente anno venatorio, la caccia col fucile si chiude il 31 dicembre, anche per gli uccelli appartenenti alla famiglia dei corvi e per quelli del genere tordo.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio degli annunzi legali della provincia di Brescia.

Roma, addì 8 dicembre 1923.

p. *Il Ministro*: A. SERPIERI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

Apertura di ricevitoria.

Il giorno 6 corrente, in Lago Boracifera, provincia di Grosseto, è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica di 2ª classe con orario limitato di giorno.

Roma, 8 dicembre 1923.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **2ª Pubblicazione.** Elenco N. 17.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	237066	330 —	Marchetti Vittorio fu Giuseppe, domiciliato a Poggio Mirteto (Perugia).	Marchetti Vittorio fu Giuseppe, *minore, sotto la tutela di Marchetti Augusto-Carlo, detto Carlo*, ecc., come contro.
3,50 %	727479	31 50	*Rainaldi* Anna Maria fu Antonio, minore sotto la tutela di Sebastiani Domenico fu Luigi, domiciliato a Riofreddo (Roma).	*Proietti* Anna-Maria, ecc., come contro.
Cons. 5 %	74893	100 —	Andreoli-*Scipione* Ermenegildo fu Emidio, domiciliato a New York.	*Andreoli-Scipioni* Ermenegildo fu Emidio, domiciliato a New York, nelle due ultime rendite, domicilato a Genga (Ancona).
»	84971	150 —	*Scipioni* Ermenegildo fu Emidio, domiciliato in Genga (Ancona).	
»	85027	50 —	*Scipioni* Ermenegildo fu Emidio, domiciliato in Genga (Ancona).	
3,50 %	675285	38 50	Taranto *Giuseppina* fu Saverio, moglie di Mirra Alberico, domiciliato a S. Nazzaro Calvi (Benevento).	Taranto *Michelina detta Giuseppina* fu Saverio, moglie, ecc., come contro.
»	323947	70 —	Dogliotti Giovanni di Luigi, minore, ecc., con usufrutto a Berto Felice, domiciliato in Alba.	Intestata come contro; con usufrutto a Berto *Filippo Felice*, domiciliato come contro.
Prest. Naz. 5 %	32387	1180 —	Serlupi Carolina di Francesco, moglie di Calvo *Battista*, domiciliata a Roma, vincolata.	Serlupi Carolina di Francesco, moglie di Calvo *Gaspare-Filippo-Giovanni-Battista*, ecc., come contro.
3,50 %	574716	91 —	*Latini* Mario, Flavio e Silvio di Giovanni, l'ultimo minore sotto la patria potestà del padre, domiciliato a Benevento, tutti quali eredi indivisi di Tedora e Nicoletta Cardone.	*Latino* Mario, Flavio e Silvio di Giovanni, ecc., come contro.
»	283932	73 50	Crispo Enrico di Carlo, domiciliato a Napoli.	Crispo Enrico di Carlo, *minore, sotto la patria potestà del padre*, domiciliato come contro.
»	140644	94 50	Pizzi *Cecilia* di Antonio, moglie di Galli Luigi, domiciliato a Milano.	Pizzi *Augusta detta Cecilia*, ecc., come contro.
»	383705	175 —	Galli Maria di Luigi, minore, ecc., con usufrutto a Galli Luigi fu Gaetano e *Cecilia* Pizzi fu Antonio, coniugi.	Galli Maria di Luigi, minore, ecc., con usufrutto a Galli Luigi fu Gaetano ed *Augusta detta Cecilia* Pizzi, ecc., come contro.
»	457717	105 —	Massa *Nicolò vulgo Vittorio* fu Stefano, minore sotto la tutela di Ballarini Giuseppe fu Felice, domiciliato in Montoggio (Genova).	Massa *Vittorio* fu Stefano, minore, ecc., come contro.
»	798697	350 —	Vincenti Antonio fu *Giovanni Battista*, domiciliato a Castellamonte (Torino).	Vincenti Antonio fu *Battista*, ecc., come contro.
Cons. 5 %	313257	80 —	Rusca *Pierina* fu Bassano, minore, sotto la patria potestà della madre Bruschi Antonia di Santo vedova di Rusca Bassano, domiciliata in Cerro al Lambro (Milano).	Rusca *Pierino*, ecc., come contro.

Debito	Numero di iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
3,50 %	361891	38 50	Morganti *Giovanni Battista* fu Riccardo, minore, sotto la patria potestà della madre Zanchi Enrichetta fu Enrico, vedova Morganti, domiciliato in Mandello Lario (Como).	Morganti *Archimede Battista* fu Riccardo, minore, ecc., come contro.
»	361893	7 —	Morganti Mercede, *Giovanni Battista* ed Amalia, fu Riccardo, minori, ecc., come la precedente.	Morganti Mercede, *Archimede Battista* ed Amalia fu Riccardo, minori, ecc., come contro.
»	288899	469 —	Caramora Angela Maria fu Pietro, nubile, domiciliata in Torino.	Caramora Angela Maria fu Pietro, nubile, *interdetta sotto la tutela del fratello Giuseppe*, domiciliata a Torino.
»	362163	528 50		
5 %	275614	10,025 —	Caramora Angela Maria fu Pietro, nubile, domiciliata in Torino.	Caramora Angela Maria fu Pietro, nubile, *interdetta sotto la tutela del fratello Giuseppe*, domiciliata in Torino.
»	82523	1340 —		

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 24 novembre 1923.

Il direttore generale: D'ARIENZO.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

SMARRIMENTO DI RICEVUTE.

(2ª *pubblicazione*). (Elenco n. 19).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni:

Num. ordinale portato dalla ricevuta: 2563 — Data della ricevuta: 18 febbraio 1920 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Genova — Intestazione della ricevuta: Peroni Anna di Luca — Titoli del Debito pubblico: nominativi: 2 — Ammontare rendita: 77 — Consolidato 3.50 % decorrenza 1° gennaio 1920.

Num. ordinale portato dalla ricevuta: 21 — Data della ricevuta: 17 luglio 1923 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Mantova — Intestazione della ricevuta: Bergnini Carlo di Celso — Titoli del Debito pubblico: al portatore: 3 — Ammontare, rendita: 9 — Consolidato 3 %, decorrenza, senza cedole.

Num. ordinale portato dalla ricevuta: 14 — Data della ricevuta: 7 luglio 1923 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Salerno — Intestazione della ricevuta: Verdosci Davide fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: al portatore: 2 — Ammontare, rendita: 55 — Consolidato 5 %, decorrenza 1° luglio 1923.

Num. ordinale portato dalla ricevuta: 2046 — Data della ricevuta: 11 dicembre 1922 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Genova — Intestazione della ricevuta: Zoppi Ettore fu Guglielmo — Titoli del Debito pubblico: al portatore: 1 — Ammontare, rendita, 17.50 — Consolidato 3.50 % categoria *A*, decorrenza 1° luglio 1922.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione delle relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 1° dicembre 1923.

Il direttore generale: D'ARIENZO.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Diffida.

Si avvertono tutti coloro che possono avervi interesse e specialmente le direzioni dei giornali, riviste od opere periodiche del Regno, che il Ministero dei lavori pubblici *non assume alcun impegno per l'invio di qualsiasi pubblicazione fatta senza speciale ordinazione*, e non si crede in obbligo di respingere gli esemplari e numeri, che gli potranno, per avventura, essere indirizzati, e molto meno di pagare il relativo importo di vendita e di abbonamento.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Concorsi per i posti di vice-direttore presso la Regia stazione agraria sperimentale di Modena, sperimentale di agrumicoltura e frutticoltura di Acireale, bacologica di Padova, e di patologia vegetale di Roma.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Vista la legge 19 luglio 1909, n. 527;
Visto il R. decreto-legge 25 agosto 1919, n. 1580;
Visto il R. decreto 14 agosto 1920, n. 1845;
Visto il R. decreto 11 gennaio 1923, n. 329;
Considerato che i decreti Ministeriali 16 novembre 1920 e 7 marzo 1921, per la parte relativa ai concorsi di vice-direttore nelle seguenti Regie stazioni di prova agrarie e speciali:
Regia stazione agraria sperimentale di Modena;
Regia stazione sperimentale di agrumicoltura e frutticoltura di Acireale;
Regia stazione bacologica di Padova;
per circostanze speciali non hanno avuto ancora esecuzione;
Considerato, altresì, che dalla data di chiusura dei detti concorsi è trascorso un lungo periodo di tempo, durante il quale alcuni concorrenti hanno già trovato sistemazione altrove e sono venute in parte a mutarsi le condizioni stabilite coi citati decreti Ministeriali, specialmente quelle relative al trattamento economico, annesso ai posti suddetti di vice diretore, per cui i relativi bandi di concorso, contenuti nei decreti stessi, non sono più in armonia con le vigenti disposizioni, onde l'opportunità di rinnovarli, tanto più che permane la necessità di coprire i posti summentovati di

vice-direttore nelle ricordate stazioni agrarie di Modena, Acireale e Padova;

Ritenuta, inoltre, la necessità di coprire il posto vacante di vice-direttore presso la Regia stazione di patologia vegetale di Roma:

Decreta:

I ripetuti decreti Ministeriali 16 novembre 1920 e 7 marzo 1921 sono revocati per la parte relativa al concorso per i posti di vice-direttore nelle ricordate Regie stazioni agrarie e speciali di Modena, Acireale e Padova ed è aperto il concorso, per titoli e per esami, per i posti di vice-direttore presso le seguenti Regie stazioni agrarie e speciali:

Regia stazione agraria sperimentale di Modena;

Regia stazione sperimentale di agrumicoltura e frutticoltura di Acireale;

Regia stazione bacologica di Padova;

Regia stazione di patologia vegetale di Roma.

Lo stipendio annesso al posto di vice-direttore nelle Regie stazioni agrarie e speciali sopra indicate è di L. 10,000 e sarà accresciuto fino a L. 12,700, con quattro aumenti quinquennali. E' dovuta inoltre l'indennità caro-viveri.

La domanda di ammissione al concorso, in carta bollata da L. 2, dovrà pervenire al Ministero dell'economia nazionale (Direzione generale dell'agricoltura, Div. III) non più tardi del 31 gennaio 1924. Essa dovrà contenere l'indicazione della dimora del concorrente, ed essere corredata dai seguenti documenti:

a) atto di nascita, dal quale risulti che il concorrente non abbia oltrepassato il 35° anno di età. Tale limite è elevato, per gli ex combattenti, fino al 40° anno, e di esso non sarà invece tenuto conto per coloro che si trovino in servizio dello Stato da almeno un triennio;

b) stato di famiglia;

c) attestato di cittadinanza italiana;

d) attestato di buona condotta, rilasciato dal sindaco del Comune o dei Comuni ove il concorrente dimorò nell'ultimo triennio;

e) certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale;

f) certificato medico di sana costituzione fisica;

g) attestato di adempimento all'obbligo della leva militare;

h) titoli ed opere stampate (da presentarsi almeno in triplice esemplare) dimostranti la coltura scientifica del candidato.

Fra i titoli saranno tenuti in conto quelli che attestino, nel concorrente, l'attitudine e la preparazione agli studi ed alle ricerche, nei campi particolari nei quali si occupano le singole stazioni.

I concorrenti dovranno inoltre presentare:

la laurea in scienze agrarie, in chimica o in scienze naturali per il posto di vice-direttore nella Regia stazione agraria sperimentale di Modena;

la laurea in chimica per il posto di vice-direttore nella Regia stazione sperimentale di agrumicoltura e frutticoltura di Acireale;

la laurea in scienze agrarie, in scienze naturali, in chimica e in medicina e chirurgia per il posto di vice-direttore della Regia stazione bacologica di Padova;

la laurea in scienze naturali e in scienze agrarie presso la Regia stazione di patologia vegetale di Roma.

Al pari della domanda, i documenti che la corredano, debbono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e portare la vidimazione dell'autorità politica e giudiziaria, a secondo i casi.

I documenti di cui alle lettere c), d), e) ed f) debbono avere data non anteriore a tre mesi del presente decreto.

La domanda per poter prendere parte al concorso deve essere munita della prova che è stata versata ad un ufficio del registro la tassa di concorso di L. 50, a termini del R. decreto 10 maggio 1923, n. 1173.

I vincitori del concorso saranno assunti in servizio con decreto Ministeriale, con la qualifica di straordinari, giusta l'art. 11 del decreto Reale 25 agosto 1919, n. 1580.

Il servizio prestato come straordinario è valutato agli effetti della pensione, ed il primo dei quattro aumenti quinquennali, di cui sopra, decorre dalla nomina definitiva.

I concorrenti riceveranno avviso in tempo debito, del giorno e dell'ora in cui saranno tenuti gli esami, che avranno luogo in Roma, presso il Ministero dell'economia nazionale.

A parità di merito saranno preferiti coloro che siano invalidi ed orfani di guerra, o che abbiano riportato ferite in combattimento, oppure siano insigniti di decorazione al valor militare, ed infine chi abbia prestato servizio militare come combattente.

Ai vice-direttori di nuova nomina delle surricordate stazioni, saranno applicate le norme legislative che, in ordine alle pensioni, si stabiliranno in sostituzione di quelle vigenti.

Roma, addì 10 novembre 1923.

Il Ministro: CORBINO.

Concorso, per esami e per titoli, per un posto di assistente presso la Regia stazione sperimentale chimico-agraria di Roma.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Vista la legge 19 luglio 1909, n. 527;
Visto il R. decreto legge 25 agosto 1919, n. 1580;
Visto il R. decreto 14 agosto 1920, n. 1845;
Visto il R. decreto 25 marzo 1923, n. 875;

Decreta:

E' aperto il concorso, per esami e per titoli, per un posto di assistente presso la Regia stazione sperimentale chimico-agraria di Roma, con lo stipendio iniziale annuo di L. 7,500, che si accrescerà fino a L. 10,100 con tre aumenti quinquennali. E' dovuta inoltre l'indennità caro-viveri.

La domanda di ammissione al concorso, in carta bollata da L. 2, dovrà pervenire al Ministero (Direzione generale dell'agricoltura, div. III) non più tardi del 31 gennaio 1924. Essa dovrà contenere la indicazione della dimora del concorrente, ed essere corredata dai seguenti documenti:

a) copia autentica dell'atto di nascita, dalla quale risulti che il concorrente non abbia oltrepassato il 35° anno di età;

b) stato di famiglia;

c) attestato di cittadinanza italiana;

d) attestato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune o dei Comuni ove il concorrente dimorò nell'ultimo triennio;

e) certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale;

f) certificato medico di sana e robusta costituzione fisica, comprovante l'attitudine fisica del candidato all'impiego cui aspira;

g) attestato di adempimento all'obbligo della leva militare;

h) titoli ed opere stampate (da presentarsi almeno in triplice esemplare) dimostranti la coltura scientifica del candidato. Fra i titoli saranno tenuti in conto quelli che attestino, nel concorrente, l'attitudine e la preparazione agli studi ed alle ricerche, nei campi particolari nei quali si occupa la predetta Regia stazione sperimentale di chimica agraria.

I concorrenti dovranno inoltre presentare la laurea in scienze agrarie.

Sono dispensati dalla presentazione dei documenti indicati alle lettere b), c), d), e), f), g), gli aspiranti che provino, mediante certificato dell'Amministrazione dalla quale dipendono di occupare posti di ruolo al servizio dello Stato.

Il limite di età è elevato per gli ex combattenti dal 35° al 40° anno. Non sarà tenuto conto del limite di età per coloro che si trovino in servizio dello Stato da almeno un triennio.

Al pari della domanda i documenti che la corredano dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo, e portare la vidimazione, a secondo i casi, dell'autorità politica e giudiziaria, inoltre i documenti di cui alle lettere b), c), d), e), f) dovranno avere data non anteriore a tre mesi del presente decreto.

La domanda per poter prendere parte al concorso dovrà essere munita della prova che è stata versata ad un ufficio del registro la tassa di concorso di L. 50, a termini del R. decreto 10 maggio 1923, n. 1173.

I vincitori del concorso saranno assunti in servizio con decreto Ministeriale, con la qualifica di straordinari, giusta l'art. 11 del decreto Reale 25 agosto 1919, n. 1580.

Il servizio prestato come straordinario è valutato agli effetti della pensione, ed il primo dei quattro aumenti quinquennali, di cui sopra decorrerà dalla nomina definitiva.

I concorrenti riceveranno avviso in tempo debito, del giorno e dell'ora in cui saranno tenuti gli esami, che avranno luogo in Roma, presso il Ministero dell'economia nazionale.

A parità di merito saranno preferiti coloro che siano invalidi ed orfani di guerra, o che abbiano riportato ferite in combattimento, oppure siano insigniti di decorazione al valor militare, ed infine chi abbia prestato servizio militare come combattente.

Agli assistenti di nuova nomina della surricordata Stazione, saranno applicate le norme legislative che, in ordine alle pensioni, si stabiliranno in sostituzione di quelle vigenti.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 novembre 1923.

Il Ministro: CORBINO.

Dario Peruzy, direttore — Tumino Raffaele, gerente

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.